

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 5 maggio 2021, n. 9**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 19 aprile 2021, dove ha acquisito il n. 52 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Rizzotto e Bet;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 aprile 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan Montanariello, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 maggio 2021, n. 9.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente intervento legislativo ci si propone di modificare da diciotto a trenta mesi il termine attualmente posto in capo ai comuni per comunicare l'avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei lavori degli interventi oggetto di finanziamento ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 recante “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.

Tale legge, come noto, si propone di intervenire al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali, in particolare, tra l'altro, eliminando situazioni di puntuale pericolo o di congestione della rete stradale e migliorando la mobilità nei centri urbani ed extra-urbani, con una serie di interventi le cui tipologie sono analiticamente individuate dall'articolo 3 della legge medesima.

Per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, oggetto dell'intervento è l'articolo 9 in tema di interventi per la sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale. Sul punto la normativa prevede che per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BUR, la Giunta regionale promuova la conclusione di un accordo di programma che definisce tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.

In particolare, i comuni interessati, entro diciotto mesi dalla conclusione dell'accordo di programma, devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, a pena di decadenza dal contributo, di aver dato avvio alla procedura pubblica per l'affidamento dei lavori. La modifica di detto termine, da diciotto a trenta mesi, ha lo scopo fondamentale di determinare condizioni volte a consentire, più agevolmente, ai comuni di poter beneficiare delle risorse previste dalla norma, laddove ne risultano assegnatari, evitando, in caso di mancato rispetto del termine, come attualmente definito, la conseguenza della decadenza da contributo. Peraltro si evidenzia che una tale eventualità non consentirebbe la realizzazione di interventi giudicati ammissibili e funzionali a migliorare le condizioni di mobilità e sicurezza stradale per il territorio, e quindi per le comunità interessate. Sulla proposta è stato, inoltre, acquisito anche il parere favorevole dell'ANCI direttamente pervenuto nella seconda commissione.

La Seconda Commissione, in considerazione della impossibilità di prevedere, ad oggi, una data certa per la costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e per la sua conseguente operatività, nelle more del rinnovo, al fine di dare continuità all'iter legislativo, ha ritenuto di non acquisirne il parere, in conformità a quanto previsto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 20 aprile 2021.

Avendo altresì acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (seduta del 28 aprile 2021), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione Infrastrutture e Trasporti, la Seconda Commissione ha concluso nella seduta del 29 aprile i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 52 e lo ha approvato a maggioranza per l'Aula.

Favorevoli la Presidente Rizzotto - con delega della Consigliera Sponda - ed i Consiglieri Bet, Boron, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfìn (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio e Soranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Bozza (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto), Valdegamberi (Misto) e Guarda (Europa Verde).

Astenuti i Consiglieri Montanariello e Zanonì (Partito Democratico Veneto) ed Ostanel (Il Veneto che Vogliamo).”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan Montanariello, nel testo che segue:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente intervento legislativo si propone di intervenire sull'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, recante interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale, per modificare il termine posto in capo ai Comuni interessati, attualmente definito in 18 mesi, e rideterminarlo in 30 mesi.

Trattasi del termine, decorrente dalla conclusione dell'accordo di programma con la Regione, entro il quale, a pena di decadenza del contributo, i Comuni interessati devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di viabilità di aver dato avvio alla procedura pubblica per l'affidamento dei lavori, fornendo, a seguire, una serie di informazioni: data di inizio e fine lavori, ragione sociale della ditta incaricata e dei principali (eventuali) subappaltatori, data del collaudo dell'opera o del certificato di regolare esecuzione.

Perché ho ripreso queste parti della relazione al progetto di legge? Perché, se si fa riferimento alla situazione emergenziale, può andare benissimo. Siamo tutti al corrente, consapevoli che c'è stata una pandemia; è a tutt'oggi in corso ed abbiamo appena finito una Commissione fiume sull'argomento.

Ma se nella relazione si parla di eventuali ritardi dovuti alla emergenza epidemiologica del Covid 19, per quale motivo si estende il termine in modo permanente? Questa è una delle grandi incongruenze di questa vicenda.

Oltretutto ci sono interventi legati alla sicurezza che mal si conciliano con tale allungamento dei termini; il rischio è che, in questo modo si possano coprire eventuali inefficienze delle amministrazioni locali. Allora, se è così urgente intervenire sulla sicurezza delle strade, non mi sembra coerente coprire eventuali lentezze delle amministrazioni locali; non mi sembra che sia un intervento che favorisca l'efficienza degli enti locali, e quindi invito a riflettere bene sull'applicabilità, a regime, di una così ampia dilazione del termine su temi come la sicurezza stradale.

A ben vedere lo stesso parere che ci manda ANCI Veneto si esprime in termini favorevoli, poiché si agevolano le amministrazioni a portare a buon fine la progettualità finanziata: questo in considerazione del fatto che in diversi casi, soprattutto in questo momento, si presentano difficoltà tecniche, burocratiche ed amministrative; ma ANCI ci dice anche che ci saranno da valutare, a parte, gli interventi di estrema urgenza, che richiedono sicuramente tempistiche più rapide.

Quindi la stessa ANCI dice che è bene allungare i termini, per il problema epidemiologico che non ci consente di riuscire a fare quello che viene chiesto per istruire le pratiche nei tempi più brevi possibili; però ci dice anche di stare attenti, perché ci sono interventi di estrema urgenza che richiedono sicuramente tempistiche più rapide; e qui mi allaccio a quello che diceva il consigliere Lorenzoni in Commissione, quando diceva che è bene allungare i termini, però stiamo attenti, perché se una strada non è sicura o comunque ha problemi di sicurezza per la mobilità, un tale allungamento dei termini è un problema.

E questa non è solo la tesi del consigliere Lorenzoni, ma è la stessa ANCI che richiama la nostra attenzione e accende i riflettori su questa problematica.

Attualmente, da quanto ho appreso in Commissione, i Comuni che necessitano della modifica del termine in argomento per non perdere il finanziamento sono una ventina; tenendo conto che dalle graduatorie più recenti, 2017 e 2018, la percentuale dei Comuni che non riusciranno a rispettare i termini di 18 mesi è circa l'11%; non è che con l'intervento che andiamo a fare, di spostare il termine da 18 a 30 mesi, abbiamo salvato la viabilità stradale critica del Veneto, perché solo l'11% dei Comuni non riuscirebbe a garantire per i progetti il termine di 18 mesi; se noi guardiamo l'ultima graduatoria, quella citata dalla delibera di Giunta regionale n. 1586 del 2017, la percentuale sale al 13%, quindi non abbiamo la gran parte degli interventi a rischio. Abbiamo appreso in Commissione che la ripartizione per province vede 2 interventi nella provincia di Belluno, 3 nella provincia di Padova, 4 nella provincia di Rovigo, 2 in quella di Treviso, 1 in quella di Venezia, 5 in quella di Vicenza e 3 in quella di Verona.

Il provvedimento, ripeto, ha carattere di urgenza emergenziale, dovuto alle problematiche legate alla pandemia Covid, ma anche ad altre problematiche che vanno in capo ai Comuni, come la mancanza di personale, le difficoltà tecniche e la stessa quota 100.

Mi permetto di ribadire però che questo provvedimento cambia il termine in via permanente; quindi diciamo che è per il Covid, lo portiamo in Aula per il Covid, però poi cambiamo il termine stabilmente, e non vorrei che con questa scusa del Covid si giustificasse sempre tutto.

Se così è, però, ditecelo perché può essere utile a tutta l'Aula; quindi si deve dire che nel 2021 si decide di dover procedere in questo modo.

Ma allora consentitemi una ulteriore riflessione: da una parte facciamo un progetto di legge che si chiama "Veneto cantiere veloce", perché dobbiamo dire che nel Veneto le cose devono essere veloci, nel Veneto "cantiere veloce". I tecnici in Commissione ci vengono a dire che giustamente bisogna premiare chi è virtuoso, chi ha fatto il PAT. Da un lato Veneto eccellente, Veneto cantiere veloce e dall'altra parte, spostiamo le tempistiche per chi deve mettere in sicurezza le strade. Sono due cose che apparentemente non c'entrano niente, sono due cose scollegate tra loro; da una parte promuoviamo la velocità dei provvedimenti e dall'altra, invece, andiamo a dire che dove si deve intervenire sulla sicurezza, non sull'economia, sulla sicurezza, gli enti locali possono avere più tempo non solo nel momento dell'emergenza Covid, ma in maniera permanente.

Ma allora, cari colleghi, concludo dicendo che se ha ragione la Presidente Rizzotto quando dice di prender atto che alcuni Comuni hanno avuto delle problematiche per il Covid, io dico che se la problematica è legata al Covid, ci deve essere una norma transitoria, una norma a termine.

Se invece noi introduciamo una norma permanente, si potrebbe pensare che con la scusa del Covid si allungano i termini, mentre la stessa ANCI dice che bisogna stare attenti, per le opere importanti dove bisogna intervenire presto, ad allungare i termini.

Però, ripeto, noi pensiamo sempre agli aspetti positivi e non vogliamo assolutamente pensare che con il pretesto del Covid allunghiamo le tempistiche, magari per fare rientrare quei progetti che non sarebbero rientrati, analizzando anche quei numeri delle

Province che abbiamo detto prima. Insomma, non ci appartiene questo tipo di ragionamento, noi lo abbiamo detto per dire che non lo facciamo, non per dire che qualcuno lo fa, il furbo; però credo che il provvedimento andava sicuramente impostato in maniera diversa, allungando il termine da 18 a 30 mesi, ma con un limite di scadenza e di ripristino legato al ritorno alla normalità: e tutti ci auguriamo, il ritorno, al più presto, alla piena ordinarietà post pandemia.”

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 39/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Interventi per la sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale.

1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse annualmente destinate, al finanziamento degli interventi per la sicurezza stradale e per la mobilità comunale nei settori di cui all'articolo 3 nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa prevista, ivi compresa l'eventuale necessaria acquisizione all'uso pubblico di strade private. Una quota fino al venti per cento delle risorse destinate è riservata agli interventi che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete stradale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 ai fini della predisposizione del relativo bando, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) sono prioritari gli interventi su tratti stradali che, sulla base dei dati in disponibilità della Giunta, hanno registrato elevati tassi di sinistrosità in un congruo periodo di tempo ovvero che presentano profili di particolare pericolosità, debitamente documentata nella relazione di cui al comma 3, lettera b);
- b) sono prioritari gli interventi con progetto definitivo e/o esecutivo, ferma restando l'ammissibilità anche degli interventi con progetto preliminare.

2 bis. In sede di definizione dei criteri di cui al comma 2 può essere previsto, per l'anno successivo, lo scorrimento della graduatoria degli interventi ammissibili.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del bando di cui al comma 2, i comuni interessati presentano alla Giunta regionale domanda di ammissione al finanziamento corredata almeno da:

- a) il provvedimento comunale di approvazione del progetto da realizzare;
- b) una dettagliata relazione sull'intervento che, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a), contenga altresì i dati relativi alla sinistrosità e/o pericolosità del tratto stradale interessato, nonché quelli utili a valutarne la riduzione a seguito della realizzazione dei lavori.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi ammissibili al finanziamento nonché l'entità del contributo assegnato agli interventi ammessi.

5. Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BUR, la Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma, secondo le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, cui possono partecipare eventuali altri soggetti interessati; nell'accordo di programma sono definiti tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.

6. I comuni interessati, entro *trenta mesi* dalla conclusione dell'accordo di programma di cui al comma 5, devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, a pena di decadenza dal contributo, di aver dato avvio alla procedura pubblica per l'affidamento dei lavori.

7. Ciascun comune destinatario del contributo deve fornire alla Giunta regionale, almeno le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale della ditta incaricata dei lavori e dei principali eventuali subappaltatori;
- b) data di inizio dei lavori;
- c) data di fine dei lavori;
- d) data di collaudo dell'opera o del certificato di regolare esecuzione;
- e) tutte le eventuali modifiche al progetto originario, con indicazione delle ragioni che le hanno rese necessarie nonché dei relativi maggiori o minori oneri;
- f) eventuali date di chiusura e di riapertura dei tratti stradali interessati dai lavori.

8. Le informazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 7 devono essere comunicate alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dal loro verificarsi, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al venti per cento del contributo assegnato.

9. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione sullo stato di avanzamento di ciascun progetto finanziato negli esercizi precedenti e non ancora concluso, nonché sugli interventi conclusi nell'esercizio precedente.”

### 4. Struttura di riferimento

Direzione infrastrutture e trasporti